



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 18/12/2020
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 98 DEL 17/12/2020

OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza software applicativi per la contabilità e rilevazione presenze per l'anno 2021. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Considerato che:

- con determinazione del Segretario Generale 21/10/1999 n. 122 l'Unione Regionale ha acquistato da Sodo informatica S.r.l. il programma software applicativo di contabilità finanziaria e generale; programma successivamente integrato e modificato per adeguarlo a quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2005;
- con determinazione del Vice Segretario Generale 2/12/2002 n. 119 l'Unione Regionale ha acquistato da Sodo Informatica S.r.l. il programma software applicativo "Turni" per la rilevazione delle presenze; programma successivamente integrato e personalizzato nell'anno 2010;

Considerato che:

- in data 18/11/2015 Sodo Informatica S.r.l. ha ceduto a Bibax S.r.l. il ramo di azienda avente per oggetto l'attività di assistenza e manutenzione software, con passaggio di tutti coloro che in Sodo Informatica S.r.l. garantivano il know how del software gestito;
- in data 30/6/2017 Bibax S.r.l. ha ceduto a Advenias S.r.l. il ramo di azienda avente per oggetto l'attività di assistenza e manutenzione software, con subentro in tutti i rapporti contrattuali in essere;

Considerato che per l'utilizzo dei programmi software sopra indicati l'Unione Regionale necessita di un servizio di manutenzione e di assistenza;

Considerato che il rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di manutenzione e assistenza software applicativi per la contabilità e rilevazione presenze scade in data 31/12/2020;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione e assistenza software applicativi per la contabilità e rilevazione presenze, per l'anno 2021;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;



Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32, comma 2, secondo cui: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*
- art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- art. 63 comma 2, lett. b), secondo cui: *Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:*
 - b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*
 - 1) omissis;*
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.**Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;*

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 76/2020;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097,



e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32;

Viste le Linee Guida ANAC n. 8 “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate con delibera 13/9/2017 n. 950;

Visti l'art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l'art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di € 75.000,00 + I.V.A. ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020, nonché alla soglia di € 40.000,00 + I.V.A. ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale può espletare procedura autonoma, e, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00 non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che:

- per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'art. 36 comma 2 lett. a) consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 75.000,00, l'art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 consente l'affidamento diretto;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto, sia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), sia ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020, sia infine ai sensi del citato 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Vista l'offerta inviata da Advenias S.r.l., agli atti, in base alla quale l'uso dei citati programmi informatici implica un canone di manutenzione ordinaria annuale che per l'anno 2021 è stabilito in € 3.849,40 (iva escl.), così dettagliato:

- manutenzione software gestione contabilità al costo di € 1.013,00 (iva escl.);
- manutenzione software gestione turni al costo di € 1.013,00 (iva escl.);
- manutenzione software gestione budget al costo di € 1.013,00 (iva escl.);
- manutenzione software gestione inventario al costo di € 810,40 (iva escl.);

Ritenuto di accettare l'offerta;

Ritenuto quindi di affidare a Advenias S.r.l. il servizio, in quanto rispondente alle esigenze sopra evidenziate, al prezzo totale di € 3.849,40 oltre IVA, e così complessivamente per € 4.696,26;



Visto l'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG";

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC;

Atteso che, in data 14/12/2020, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z252FC0DCD;

Vista la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, conservata in atti;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";

DETERMINA

- 1) Di affidare a Advenias S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Lercaro n. 3, P.I. 03210661207, il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software per l'anno 2021 dei programmi applicativi "Contabilità generale, Gestione Budget direzionale, Inventario" e "Turni", per un corrispettivo di € 3.849,40 oltre IVA, e così complessivamente € 4.696,26;
- 2) Di prevedere nel budget 2021 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per il servizio in oggetto;
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*